



Certificato COVID svizzero per le persone vaccinate all'estero che finora non vi avevano diritto

Documento di accompagnamento dell'8 settembre 2021 per la consultazione dei Cantoni

1. Situazione iniziale

Con l'estensione dell'utilizzo del certificato COVID decisa l'8 settembre 2021, possederlo diventerà molto importante per la partecipazione alla vita sociale. Ciò potrebbe creare problemi alle persone vaccinate all'estero. Attualmente, solo i certificati degli Stati UE e AELS sono compatibili con il sistema svizzero.

- È necessario intervenire per le persone vaccinate all'estero che pur avendo un legame con la Svizzera non hanno accesso a un certificato COVID. Senza accesso a un certificato, queste persone saranno escluse da molti settori della vita pubblica e in parte sociale.
- C'è bisogno di un portale web informativo centrale attraverso il quale tutte le persone vaccinate all'estero o con documenti esteri attestanti la guarigione possano ottenere informazioni sulle condizioni, sulla procedura e sull'accesso cantonale alla richiesta di emissione di un certificato COVID.

2. Obiettivi della modifica dell'ordinanza

La modifica dell'ordinanza in consultazione persegue tre obiettivi:

- Innanzitutto, intende estendere la possibilità di ottenere un certificato a tutte le persone che hanno un legame con la Svizzera e che sono state vaccinate all'estero con un vaccino autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency; EMA). Questa proposta rispecchia ampiamente le soluzioni adottate dai Paesi limitrofi.
- In secondo luogo, vuole che le persone vaccinate o guarite all'estero possano informarsi su una pagina Internet centrale della Confederazione riguardo alle condizioni, alla procedura e all'accesso alla richiesta di emissione di un certificato COVID. Su tale pagina trovano anche informazioni sugli uffici cantonali ai quali possono presentare la loro richiesta.
- In terzo luogo, vuole che i Cantoni possano consentire agli emittenti di chiedere alle persone non domiciliate o senza un permesso di dimora/domicilio in Svizzera (p.es. turisti) una partecipazione adeguata ai costi per l'emissione di un certificato COVID.

3. Punti essenziali della modifica dell'ordinanza

3.1 Estensione dei vaccini che permettono di ottenere il certificato COVID svizzero alla lista dell'EMA

L'accesso a un certificato COVID svizzero deve essere esteso alle persone che sono state vaccinate all'estero, ma che non dispongono di un certificato COVID estero riconosciuto come per esempio il certificato COVID digitale dell'UE (Digital COVID Certificate; EU DCC).

Attualmente, gli EU DCC sono già equiparati al certificato COVID svizzero e, per la maggior parte, sono emessi sulla base della lista dell'EMA che al momento include oltre ai vaccini omologati in Svizzera anche quello di AstraZeneca.

Il progetto posto in consultazione propone di estendere la lista dei vaccini che permettono di ottenere un certificato COVID svizzero alla lista dell'EMA inclusi tutti i prodotti fabbricati in tutto il mondo su licenza di questi vaccini. Ciò consentirà di sgravare la situazione per una parte considerevole dei gruppi di persone summenzionati. Questa formulazione è equivalente all'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori. La lista di tutti i vaccini ammessi è pubblicata dall'UFSP e messa a disposizione dei Cantoni.

Rimane ancora esclusa l'emissione di certificati alle persone vaccinate con un vaccino che figura sulla *Lista per l'uso di emergenza dell'OMS* ma non autorizzato dall'EMA ossia, attualmente, con Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine - Vero Cell) e Sinovac (CoronaVac). È tuttavia opportuno rinunciare a un'estensione a tutti i vaccini elencati dall'OMS per i seguenti motivi:

- in caso di estensione alla *Lista per l'uso di emergenza dell'OMS*, la diversità dei documenti nazionali attestanti la vaccinazione presentati sarebbe nettamente maggiore e le verifiche dell'autenticità e della validità, già oggi problematiche, sarebbero di gran lunga più dispendiose;
- se il nostro Paese iniziasse a emettere certificati per tutti i vaccini sulla *Lista per l'uso di emergenza dell'OMS*, l'interesse (anche fraudolento) per l'emissione di certificati da parte della Svizzera potrebbe aumentare notevolmente e ciò comporterebbe un onere supplementare significativo per i Cantoni;
- dato che un certificato emesso in Svizzera è valido anche nell'UE, se il nostro Paese iniziasse a emettere certificati per tutti i vaccini sulla *Lista per l'uso di emergenza dell'OMS* ciò non sarebbe accolto molto bene dai nostri Paesi vicini.

Il Consiglio federale propone di adottare un disciplinamento analogo a quello dei nostri Paesi limitrofi, di non emettere per il momento alcun certificato per gli altri vaccini sulla *Lista per l'uso di emergenza dell'OMS* e di continuare a monitorare la situazione.

3.2 Precisazione di un legame sufficiente con la Svizzera

Nell'ordinanza bisogna altresì precisare che le persone vaccinate all'estero hanno diritto all'emissione di un certificato COVID svizzero solo se hanno un legame sufficiente con la Svizzera, ossia se sono domiciliate o se sono autorizzate a entrare in Svizzera (p.es. turisti).

Di conseguenza, oltre al controllo del documento attestante la vaccinazione e dell'identità, occorre anche verificare se la persona dispone di un certificato di domicilio o di un documento che consente di accertare l'ingresso in Svizzera (p.es. biglietto aereo, ferroviario, prenotazione di un alloggio ecc.).

Per prevedere meglio l'onere per l'emissione di un certificato sulla base di documenti esteri, nell'ordinanza è stabilito che tali documenti, inclusa la documentazione necessaria (documento d'identità), devono essere presentati in caratteri latini, in tedesco, francese, italiano o inglese. In caso contrario, dev'essere fornita una traduzione autenticata ufficialmente. Per i turisti, la creazione di portali cantonali in inglese dove inserire le richieste potrebbe facilitare le pratiche.

3.3 Punti di contatto cantonali

Ogni Cantone deve inoltre definire un proprio punto di contatto al quale le persone vaccinate all'estero possono rivolgersi e che sia in grado di verificare i documenti presentati. Tali punti sono stabiliti già oggi.

Dal canto suo, la Confederazione intende creare una pagina Internet nella quale sono indicati tutti i punti di contatto cantonali ai quali le persone vaccinate all'estero possono rivolgersi.

L'emissione del certificato compete o al Cantone di domicilio della persona vaccinata all'estero o al Cantone di ingresso della persona autorizzata a entrare in Svizzera o al Cantone in cui essa trascorre la maggior parte del tempo.

3.4 Sicurezza contro la contraffazione

Un problema fondamentale di ogni richiesta e consegna non in presenza di certificati risiede nel fatto che, per i documenti forniti in forma elettronica, il rischio che eventuali contraffazioni o manipolazioni siano meno facilmente rilevabili è maggiore. Di norma, quale documentazione medica, i documenti attestanti la vaccinazione non possiedono caratteristiche anticontraffazione. I documenti ufficiali d'identificazione invece ne sono provvisti, ma nel formato elettronico (scansionato) tali caratteristiche sono in parte difficilmente verificabili.

Un controllo fisico della documentazione ridurrebbe sensibilmente il rischio che vengano emessi certificati sulla base di documenti contraffatti. Tuttavia, l'onere supplementare che ciò comporterebbe, soprattutto per le persone che viaggiano a scopi turistici, sarebbe difficilmente sostenibile. Pertanto, per non gravare ulteriormente i trasporti turistici, malgrado i rischi citati bisogna consentire anche l'emissione di certificati COVID sulla base di documenti elettronici.

Nell'eventualità che il potenziale di abusi sia maggiore del previsto e che venga presentato un gran numero di richieste con documenti contraffatti, la Confederazione dovrebbe riservarsi di abbandonare questo sistema e di consentire nuovamente l'emissione di certificati unicamente se è possibile garantire un contatto personale.

3.5 Finanziamento

La verifica e l'emissione di certificati COVID per un'ulteriore cerchia di persone comporta maggiori spese per i Cantoni. Il Consiglio federale propone di modificare l'ordinanza sui certificati COVID-19 in modo che gli emittenti possano chiedere una partecipazione adeguata ai loro costi per l'emissione di certificati per persone vaccinate all'estero (paganti in proprio), a meno che non soddisfino le condizioni per un'emissione gratuita secondo l'articolo 11.

3.6 Emanazione di istruzioni

Parallelamente alla modifica dell'ordinanza, la Confederazione intende emanare istruzioni ai Cantoni in cui li invita a predisporre un punto di contatto e a pubblicare le informazioni necessarie per l'emissione di certificati COVID o sul sito web cantonale o su un sito web appositamente creato. Queste informazioni devono essere consultabili in almeno tutte le lingue cantonali. I Cantoni devono inoltre provvedere affinché l'accesso alla richiesta di certificati COVID e alla presentazione dei documenti necessari (modulo di caricamento) sia il più semplice e facile possibile. Infine, i Cantoni sono tenuti a comunicare a intervalli regolari il numero di certificati emessi per persone vaccinate o guarite all'estero.

4. Procedura di consultazione

D'accordo con CdC e CDS, da aprile 2021 i documenti della consultazione sono indirizzati direttamente ai Governi cantonali. Ricevono la documentazione anche CDS, CDEP e CDPE. Per permettere una valutazione sistematica, il DFI svolge la consultazione dei Cantoni mediante il tool online che tutti i Cantoni hanno già utilizzato con successo in occasione dell'ultima consultazione, facilitando così enormemente la valutazione. Anche per questa consultazione viene quindi utilizzato il tool online. Affinché i pareri confluiscono nella valutazione all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrati nel tool online. Tuttavia, anche tutta la corrispondenza dei Cantoni sarà inoltrata al Consiglio federale.

La procedura consultiva secondo l'articolo 6 LEp non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini.

5. Ulteriore procedura

Il Consiglio federale intende approvare le modifiche attualmente poste in consultazione in occasione della seduta dell'8 settembre 2021, motivo per cui i termini di consultazione sono brevi. L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il 17 settembre 2021.

6. Domande ai Cantoni

- Il Cantone è in linea di principio d'accordo che la lista dei vaccini che permettono l'emissione di un certificato COVID svizzero sia estesa alla lista dell'EMA?
- Il Cantone è d'accordo con le condizioni minime per l'emissione di un certificato, ossia:
 - controllo del documento attestante la vaccinazione
 - controllo dell'identità (senza controllo fisico)
 - controllo del certificato di domicilio o di un documento che consente di accertare l'ingresso in Svizzera (p.es. biglietto aereo, ferroviario, prenotazione di un alloggio ecc.)?
- Il Cantone può garantire di essere in grado di effettuare il controllo di tutti i documenti prescritti?
- Il Cantone approva che la Confederazione gestisca una pagina Internet sulla quale sono indicati tutti i punti di contatto cantonali?
- Il Cantone è d'accordo che questa prestazione supplementare degli emittenti di certificati COVID debba essere indennizzata con una partecipazione adeguata ai costi da parte del richiedente?
- Il Cantone è favorevole a un'estensione del disciplinamento a tutti i vaccini che figurano sulla *Lista per l'uso di emergenza dell'OMS*?
- Se la risposta è affermativa, il Cantone è in grado di elaborare tutte le richieste e compiere gli sforzi necessari per ridurre al minimo l'emissione di certificati sulla base di documenti contraffatti?

Allegati

- Bozza dell'ordinanza sui certificati COVID
- Bozza del rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sui certificati COVID-19
- Bozza delle istruzioni dell'UFSP ai Cantoni

UFSP / 8 settembre 2021